

**DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013
565/2013/E/EEL**

**DECISIONE SULL'ISTANZA DI RIESAME PRESENTATA DA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
PER LA REVISIONE O RETTIFICA DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 311/2013/E/EEL E 312/2013/E/EEL**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito D.lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281/05 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 281/05);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e l'Allegato A alla medesima come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A, come modificata dalla deliberazione 28 giugno 2013, 275/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;

- le deliberazioni dell’Autorità 18 luglio 2013, 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel (di seguito: deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel).

FATTO

1. la società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione) ha presentato, con nota 16 settembre 2013 (prot. Autorità 030590 del 23 settembre 2013), un’istanza di riesame delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel, con le quali l’Autorità ha accolto i reclami proposti dalle società DSG Solarpark Veglie 1 S.a.s., DSG Solarpark Veglie 2 S.a.s. e DSG Solarpark Veglie 3 S.a.s. (di seguito, rispettivamente: Solarpark Veglie 1, Solarpark Veglie 2, Solarpark Veglie 3) nei confronti di Enel Distribuzione medesima. Con tali reclami, presentati ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, veniva contestata l’entità del corrispettivo che Enel Distribuzione, in qualità di gestore di rete, aveva quantificato per la cessione di impianti di rete per la connessione di impianti fotovoltaici realizzati dalle società reclamanti;
2. con la deliberazione 311/2013/E/eel, l’Autorità, accogliendo il reclamo di Solarpark Veglie 1 e Solarpark Veglie 2, ha rideterminato il corrispettivo di cui all’articolo 13, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 281/05, dovuto dal gestore alle società reclamanti, in considerazione del fatto che le opere di connessione effettivamente realizzate erano parzialmente differenti rispetto al progetto contenuto nelle Soluzioni Tecniche Minime Generali (STMD); tale corrispettivo veniva quantificato pari a ...OMISSIS;
3. con la deliberazione 312/2013/E/eel, l’Autorità, accogliendo il reclamo di Solarpark Veglie 3, ha rideterminato il corrispettivo di cui all’articolo 13, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 281/05, dovuto dal gestore alla società reclamante; tale corrispettivo veniva quantificato pari a ...OMISSIS;
4. con l’istanza di riesame presentata nei confronti delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel, Enel Distribuzione ha richiesto all’Autorità di “*riconsiderare*” tali provvedimenti e, in via subordinata, di rettificare gli importi che la società stessa deve corrispondere alle società reclamanti, in esecuzione di quanto ivi statuito;
5. successivamente, Enel Distribuzione ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso le deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel (prot. 036616/A del 18 novembre 2013 e prot. 036747/A del 19 novembre 2013);
6. con nota 8 novembre 2013 (prot. 035862/P), l’Autorità ha comunicato ai soggetti interessati l’avvio del procedimento di riesame;
7. con nota 18 novembre 2013 (prot. 036787/A del 19 novembre 2013), DSG Solarpark Veglie 1 S.a.s., DSG Solarpark Veglie 2 S.a.s. e DSG Solarpark Veglie 3 S.a.s (di seguito, congiuntamente, le società Solarpark) hanno presentato osservazioni nel suddetto procedimento di riesame;
8. con nota 19 novembre 2013 (prot. 037552/A del 26 novembre 2013), Enel Distribuzione, nel richiamare integralmente le argomentazioni già sviluppate nell’ambito dell’istanza di riesame, ha insistito per la riconsiderazione, da parte dell’Autorità, delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel;

9. con nota 21 novembre 2013 (prot. 038012/A del 29 novembre 2013), le società Solarpark hanno presentato ulteriori osservazioni nell'ambito del sopracitato procedimento di riesame;
10. la direzione tecnica dell'Autorità, che aveva espresso il previsto parere in merito alle questioni agitate nel reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett.a), della deliberazione 188/2012/E/com, ha rilasciato, altresì, parere in ordine alle questioni tecniche oggetto dell'istanza di riesame.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo e fattuale*

11. l'Allegato A alla deliberazione 281/05, recante "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi", all'articolo 13, comma 5, definisce il corrispettivo che il gestore deve versare al produttore quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione; tale corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all'articolo 13, comma 4, del richiamato Allegato A alla deliberazione 281/05;
12. dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria svolta ai fini della decisione dei reclami proposti dalle società Solarpark è risultato il seguente quadro fattuale, *medio tempore* non modificatosi, stante la documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria relativa all'istanza di riesame presentata da Enel Distribuzione:
 - a seguito delle richieste di connessione alla rete elettrica in media tensione degli impianti fotovoltaici delle società Solarpark, Enel Distribuzione emetteva le Soluzioni Tecniche Minime Generali (STMG);
 - i produttori accettavano le STMG emesse da Enel Distribuzione;
 - a seguito dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, Enel Distribuzione emetteva le Soluzioni Tecniche Minime di Dettaglio (STMD);
 - gli *iter* autorizzativi per gli impianti di connessione si erano svolti congiuntamente, e pertanto, le STMD, pur essendo riferite ognuna ad un diverso impianto, descrivevano nel complesso un progetto unitario;
 - i produttori accettavano anche le STMD e procedevano all'esecuzione dei lavori in conformità ai progetti esecutivi approvati da Enel Distribuzione;
 - al termine dei lavori, le opere di connessione venivano positivamente collaudate da Enel Distribuzione e gli impianti entravano in esercizio;
 - in data 24 maggio 2012, Enel Distribuzione inviava ai produttori le richieste della documentazione necessaria per la stipula degli atti di cessione degli impianti di rete per la connessione;
 - Enel Distribuzione inviava, tra l'altro, un elaborato planimetrico generale delle opere e la quantificazione della fidejussione bancaria equivalente al 30% del valore delle opere realizzate;
 - le controversie tra le società Solarpark ed Enel Distribuzione, quindi, erano insorte in merito alla quantificazione dei corrispettivi che quest'ultima

doveva versare ai produttori ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05;

- i produttori affermano, infatti, di avere diritto ad un corrispettivo complessivo pari a ...OMISSIS;
- Enel Distribuzione sosteneva, invece, che i corrispettivi che doveva versare ai produttori fossero pari, ...OMISSIS dovendosi tali corrispettivi determinare con esclusivo riferimento alle opere di connessione indicate nelle STMG.

B. Argomentazioni di Enel Distribuzione

13. In data 16 settembre 2013, Enel Distribuzione ha presentato istanza di riesame delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel, innanzitutto contestando, in via pregiudiziale, quanto statuito dall'Autorità circa l'eccezione di irricevibilità dei reclami presentati dalle società Solarpark. Al riguardo, Enel Distribuzione sostiene che il tardivo invio, da parte delle società Solarpark, degli allegati ai reclami avrebbe dovuto comportare l'irricevibilità degli stessi.
14. Nel merito, poi, Enel Distribuzione svolge le proprie argomentazioni a sostegno della fondatezza dell'istanza di riesame, articolandole in relazione alle singole considerazioni poste dall'Autorità a fondamento delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel, secondo l'ordine seguente:
 - a) le STMG, oltre a non possedere i requisiti di soluzioni al minimo tecnico, erano generiche e non fornivano alcuna indicazione utile con riferimento alle opere necessarie per la realizzazione delle connessioni;
 - b) Enel Distribuzione non ha mai contestato la circostanza per cui i progetti riportati nelle STMG non fossero conformi a quelli indicati nelle STMG;
 - c) Enel Distribuzione ha riconosciuto che il valore degli impianti di rete è prossimo a quello preteso dalle società Solarpark, anche in considerazione del valore preso a riferimento per la determinazione dell'ammontare della fidejussione.
15. in merito alla considerazione sub a), Enel Distribuzione sostiene che le STMG elaborate riportassero tutti gli elementi necessari per consentire al produttore di valutare adeguatamente la soluzione di connessione, indicando, altresì, i costi di realizzazione della stessa. Ciò sarebbe stato ricavabile dalla planimetria allegata alla STMG. Enel Distribuzione, pur riconoscendo che nelle STMG non venisse indicata l'esatta ubicazione della cabina di consegna, afferma che tale omissione avesse il solo scopo di lasciare ai richiedenti una maggiore flessibilità nell'individuazione dell'area in cui collocare la cabina di consegna. Inoltre, a detta di Enel Distribuzione, la completezza delle STMG sarebbe stata confermata dal comportamento tenuto dai produttori, i quali, da un lato non ne avrebbero mai contestato la genericità e, dall'altro, presumendosi la comprensione del contenuto della STMG stessa, ne avrebbero richiesto la modifica. Inoltre, Enel Distribuzione ritiene non corretta la contestazione formulata dall'Autorità secondo cui le STMG proposte non rappresentassero la soluzione al minimo tecnico alla luce di quelle successivamente elaborate nell'ambito delle STMG; ciò con particolare riferimento alla previsione, nelle STMG, di una distinta cabina di consegna e di un apposito elettrodotto per ciascuna richiesta di connessione pendente nella medesima area. Ad avviso di

Enel Distribuzione, la suddetta contestazione non terrebbe conto della circostanza per cui, al momento della elaborazione delle STMG, non sussistevano le condizioni per rendere possibile la progettazione di un unico elettrodotto condiviso;

16. in merito alla considerazione sub b), Enel Distribuzione, al fine di contestualizzare il contenuto delle STMG, evidenzia la circostanza per cui le stesse soluzioni sarebbero state elaborate in seguito a: iniziale accettazione, da parte dei produttori, delle STMG proposte da Enel Distribuzione; successiva presentazione, ad opera dei produttori stessi, di un progetto difforme rispetto alle soluzioni indicate da Enel Distribuzione nelle STMG, con assunzione a proprio carico dei relativi maggiori oneri; validazione dei citati progetti da parte di Enel Distribuzione ai fini autorizzativi; richiesta e conseguente ottenimento delle relative autorizzazioni. Da tale sequenza risulterebbe che sia Enel Distribuzione sia i produttori erano consapevoli che la soluzione riportata nelle STMG e i successivi progetti esecutivi erano conformi ai progetti precedentemente validati dallo stesso gestore di rete;
17. in merito alla considerazione sub c), Enel Distribuzione contesta le conclusioni dell'Autorità laddove individua, nella determinazione da parte di Enel Distribuzione del valore delle fidejussioni ai fini dell'acquisto degli impianti di rete, un implicito riconoscimento del valore dei relativi corrispettivi da versare ai produttori. In particolare, secondo la prospettazione di Enel Distribuzione, il valore dell'impianto di rete non corrisponde necessariamente al valore del corrispettivo che il distributore deve riconoscere al produttore per l'acquisto dello stesso, dal momento che il valore di tale corrispettivo è determinato sulla base della normativa regolatoria secondo parametri standard e può prescindere dal valore dell'impianto di rete;
18. in via subordinata all'annullamento delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel, Enel Distribuzione, richiede la rettifica del calcolo dei corrispettivi effettuato dall'Autorità nelle deliberazioni medesime. Al riguardo, Enel Distribuzione evidenzia un errore commesso in detto calcolo, laddove, ai fini della determinazione del parametro-soglia di cui alla tabella 2 della deliberazione 281/05, è stato moltiplicato il valore di ...OMISSIS per l'intera estensione delle linee realizzate, anziché limitatamente al primo km;
19. infine, Enel Distribuzione richiede che, nelle more della decisione dell'Autorità, sia disposta la sospensione degli effetti delle succitate deliberazioni;
20. successivamente, con nota 19 novembre 2013, Enel Distribuzione, nel richiamare integralmente le argomentazioni già svolte nell'istanza di riesame, ha insistito per l'annullamento delle delibere 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel. In particolare, in tale nota Enel Distribuzione pone in rilievo il "particolare contesto storico" nell'ambito del quale sono state gestite le pratiche da cui sono sorti i reclami delle società Solparpark; secondo quanto prospettato da Enel Distribuzione, in siffatto contesto, caratterizzato da un aumento esponenziale delle richieste di connessione di impianti da fonti rinnovabili, molti produttori, per ridurre i tempi dell'iter di connessione, preferivano proporre direttamente al gestore di rete la modifica della STMG già accettata, assumendo a loro carico i maggiori costi e presentando tali modifiche contestualmente alla richiesta di validazione del progetto esecutivo dell'impianto di rete. Enel Distribuzione qualifica tale prassi come "virtuosa", essendo stata introdotta al fine di

contemperare, da un lato, l'esigenza di evitare un aggravamento dell'iter di connessione e di quello autorizzativo, dall'altro, di non far ricadere sulla collettività gli eventuali maggiori costi sostenuti per la realizzazione della soluzione di connessione rispondente ad uno specifico interesse del produttore.

C. Argomentazioni di Solarpark

21. In data 18 novembre 2013, le società Solarpark hanno presentato una serie di osservazioni atte a dimostrare la non accoglibilità dell'istanza di riesame;
22. in via preliminare, le società Solarpark eccepiscono l'inammissibilità dell'istanza di riesame, assumendo che le delibere 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel costituirebbero "atti decisori conclusivi di procedure paragiurisdizionali", impugnabili, come tali, esclusivamente innanzi al giudice amministrativo;
23. ancora in punto di inammissibilità dell'istanza di riesame, le società Solarpark, pur ipotizzando che alle delibere in questione possano trovare applicazione, in via analogica, le norme del codice di procedura civile che regolano le impugnazioni dei lodi arbitrali, escludono tuttavia che l'istanza medesima sia ammissibile, e ciò "per evidente mancanza dei presupposti". Ad avviso delle società Solarpark, infatti, anche a considerare l'istanza di riesame alla stregua di un'azione revocatoria essa, nel caso di specie, sarebbe stata proposta da Enel Distribuzione per motivi che esulano dal novero di quelli tassativamente previsti dall'articolo 393 c.p.c.;
24. secondo le società Solarpark, l'istanza di riesame presentata da Enel Distribuzione sarebbe altresì inammissibile per insussistenza dei presupposti per la revoca delle decisioni ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, laddove pone il principio generale della inammissibilità di istanze meramente riprodottrici di argomenti già esaminati dall'Autorità, nonché per violazione delle regole procedurali di cui alla deliberazione medesima, avendo Enel Distribuzione ommesso di trasmettere l'istanza di riesame alle società Solarpark;
25. nel merito, poi, le società Solarpark ritengono l'istanza di riesame infondata per i seguenti motivi:
 - a) innanzitutto, sarebbe infondata l'eccezione di irricevibilità dei reclami reiterata da Enel Distribuzione per supposta violazione del contraddittorio; al riguardo, le società Solarpark rilevano come tale eccezione sia stata già rigettata dall'Autorità nel corso dei procedimenti di decisione dei reclami; peraltro, Enel Distribuzione, in sede di presentazione dell'istanza di riesame, non avrebbe offerto alcun nuovo elemento al riguardo;
 - b) neppure le successive argomentazioni svolte da Enel Distribuzione nell'istanza di riesame presenterebbero elementi di novità rispetto a quanto già dedotto nel corso dei procedimenti per la decisione dei reclami; ciò stante, le società Solarpark sostanzialmente ripropongono le osservazioni contrarie svolte nel corso di detti procedimenti;
26. quanto alla richiesta di sospensione degli effetti delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel, le società Solarpark contestano la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento, rilevando la natura strumentale e dilatoria dell'istanza di riesame, la quale sarebbe unicamente finalizzata a

- sottrarre Enel Distribuzione dall'adempimento di obblighi già accertati dall'Autorità;
27. infine, solo limitatamente alla richiesta di rettifica nel calcolo dei corrispettivi determinati con le deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel, le società Solarpark riconoscendone l'ammissibilità, si rimettono alla decisione dell'Autorità;
 28. in data 21 novembre 2013, le società Solarpark hanno presentato osservazioni integrative, deducendo ulteriormente:
 - a) la sopravvenuta improcedibilità dell'istanza di riesame, che deriverebbe dall'intervenuta proposizione, da parte di Enel Distribuzione, di ricorso giurisdizionale avverse le stesse delibere già fatte oggetto dell'istanza;
 - b) l'infondatezza delle argomentazioni svolte da Enel Distribuzione, con particolare riferimento alla "*prassi virtuosa*" prospettata dal gestore di rete medesimo. Al riguardo, le società Solarpark rilevano che tale prassi fosse stata instaurata non dai produttori ma solo ed esclusivamente da Enel Distribuzione, con la sistematica elaborazione di soluzioni tecniche generiche e non rispondenti al criterio del minimo tecnico; a detta delle società Solarpark, inoltre, la prassi medesima dipendeva solo ed esclusivamente dalla incapacità, ovvero dalla mancanza di volontà, da parte di Enel Distribuzione, di ottemperare pienamente all'obbligo, fissato dalla regolazione dell'Autorità, di elaborare soluzioni tecniche razionali.

D. Valutazione delle argomentazioni di Enel Distribuzione e delle società Solarpark

29. In ordine alle argomentazioni esposte da Enel Distribuzione e dalle società Solarpark nell'ambito del presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni;
30. in via preliminare, è da respingere ogni eccezione di inammissibilità dell'istanza di riesame delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel. Tali deliberazioni, infatti, pur definendo delle controversie, non assumono natura giurisdizionale, ma piuttosto giustiziale: sicché esse costituiscono provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti, non definitivi, come tali sottoponibili per il riesame, ai fini dell'annullamento e/o della riforma, alla medesima autorità amministrativa che tali provvedimenti ha adottato;
31. sempre in via preliminare, è da respingere l'eccezione di sopravvenuta improcedibilità dell'istanza di riesame, sollevata dalle società Solarpark in ragione della proposizione, da parte di Enel Distribuzione, di ricorso innanzi al giudice amministrativo avverso le deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel; tale circostanza, infatti, non può valere ad esimere l'Autorità dal concludere il procedimento di riesame esprimendosi nel merito, non dovendosi necessariamente applicare ad un procedimento di tale tipo un rigido principio di alternatività tra tutela giurisdizionale e tutela amministrativa, quale quello operante nel rapporto tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso al Tribunale amministrativo regionale, quando entrambi proposti nei confronti del medesimo provvedimento. Al riguardo, occorre considerare che al procedimento di riesame in questione non è riconoscibile una natura intrinsecamente giurisdizionale, la quale sola giustificerebbe l'applicazione di

detto principio di alternatività. D'altra parte, la procedura di riesame culmina in un provvedimento amministrativo, che, a differenza del decreto presidenziale che conclude la procedura avviata per la decisione del ricorso straordinario, non è assimilabile al giudicato amministrativo: detta tipologia di provvedimento amministrativo, infatti, sino a quando non scadano i termini previsti per la proposizione del ricorso giurisdizionale, è anch'esso impugnabile innanzi al Tribunale amministrativo regionale;

32. è pertanto possibile esaminare nel merito l'istanza di riesame proposta da Enel Distribuzione. Al riguardo, occorre rilevare come l'istanza di riesame di Enel Distribuzione non presenti alcun elemento di novità rispetto a quelli già esposti nel corso del procedimento che ha portato all'adozione delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel;
33. con riferimento al primo argomento evidenziato da Enel Distribuzione, relativo alla genericità delle STMG, è sufficiente rammentare che le STMG predisposte da Enel Distribuzione non indicano il posizionamento esatto delle cabine di consegna, né il tracciato del collegamento tra impianti e rete. Tali STMG non forniscono informazioni utili in merito alle opere da realizzare e, in particolare, non riportando la posizione delle cabine di consegna, non consentono di distinguere la parte di "impianti di utenza per la connessione" dalla parte di "impianti di rete per la connessione";
34. tuttavia, il problema dell'indeterminatezza delle STMG è stato superato con la predisposizione delle STMD a cura della stessa Enel Distribuzione, nonché dei progetti esecutivi elaborati dalle società Solarpark sulla base delle STMD e approvati da Enel Distribuzione. Le STMD, che sono le soluzioni per la connessione elaborate in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni e che costituiscono il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti, descrivono in modo esaustivo gli impianti di rete per la connessione attribuiti a ciascun impianto fotovoltaico e identificano l'esatta posizione delle cabine di consegna. Ciò consente di calcolare il corrispettivo di cui all'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, facendo riferimento alle STMD, in conformità con quanto previsto dalla suddetta deliberazione;
35. le medesime considerazioni valgono anche in relazione all'affermazione di Enel Distribuzione secondo cui, al momento della elaborazione delle STMG, "non sussistevano le condizioni che rendevano possibile la progettazione di un unico elettrodotto condiviso". Tale situazione, peraltro non comprovata da Enel Distribuzione, risulta irrilevante, alla luce del fatto che le STMD, riportano, invece, correttamente la progettazione di un unico elettrodotto;
36. alla luce di quanto detto, le argomentazioni esposte da Enel Distribuzione circa la genericità delle STMG, non rilevano ai fini del preteso riesame delle decisioni prese dall'Autorità;
37. in merito al secondo rilievo esposto da Enel Distribuzione, relativo al fatto che le società Solarpark reclamanti avrebbero presentato progetti di connessione difforni rispetto alle soluzioni indicate da Enel Distribuzione nelle STMG, si osserva che i progetti di connessione sono stati elaborati dai reclamanti, nel

rispetto delle disposizioni dell’Autorità¹, facendo riferimento alle STMD emesse dalla stessa Enel Distribuzione e che tali progetti - conformi alle STMD - sono stati successivamente approvati da Enel Distribuzione. Peraltro, dai documenti acquisiti nel corso dei procedimenti prodromici all’adozione delle decisioni di cui alle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel non risulta:

- alcuna contestazione da parte di Enel Distribuzione in merito alla presunta difformità delle soluzioni tecniche elaborate dalle società Solarpark;
 - alcuna richiesta di modifica, da parte delle società Solarpark, delle STMG e delle STMD predisposte da Enel Distribuzione;
38. anche nel corso del procedimento di riesame, Enel Distribuzione non ha apportato alcun elemento a riprova delle proprie affermazioni, che, pertanto, non possono essere prese in considerazione ai fini del riesame delle decisioni assunte dell’Autorità;
39. con riferimento al terzo rilievo di Enel Distribuzione, relativo all’entità delle fidejussioni richieste alle società Solarpark, si osserva, anzitutto, come tale elemento sia stato richiamato nelle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel a mera conferma del fatto che Enel Distribuzione avesse riconosciuto la corretta realizzazione degli impianti di rete per la connessione. In ogni caso, anche ammettendo, come sostiene Enel Distribuzione, che i valori delle fidejussioni richieste non siano correlati al corrispettivo dovuto ai sensi dell’articolo 13, comma, 5, della deliberazione 281/05, a detto elemento non può essere riconosciuto rilievo alcuno ai fini delle decisioni dei reclami e, pertanto, neppure ai fini del riesame delle medesime decisioni dell’Autorità;
40. con riferimento alle ulteriori osservazioni di Enel Distribuzione circa la prassi “virtuosa” secondo cui i produttori avrebbero preferito proporre direttamente al gestore di rete la modifica della STMG già accettata, assumendo a loro carico i maggiori costi e presentando tali modifiche contestualmente alla richiesta di validazione del progetto esecutivo dell’impianto di rete, si rileva che, con riguardo ai casi in esame, i progetti esecutivi presentati dai produttori sono conformi alle STMD predisposte da Enel Distribuzione; non risulta, quindi, alcuna modifica, né richiesta di modifica, da parte dei produttori, al momento della presentazione dei progetti esecutivi. Sulla base delle suddette evidenze, la citata prassi non sembra, dunque, essere stata applicata alle procedure di connessione delle società Solarpark;
41. si ritiene necessario accogliere la richiesta di Enel Distribuzione di rettifica dei corrispettivi determinati con le delibere 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel, che, a causa di un errore materiale, risultano non corretti;
42. quanto, infine, alla richiesta di sospensione degli effetti delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel essa non risulta meritevole di accoglimento. Nel caso di specie, non sussistono infatti i presupposti richiesti dall’articolo 21-quater della legge 241/90 ai fini della sospensione dell’efficacia ovvero dell’esecuzione dei provvedimenti amministrativi. Ciò in quanto i pregiudizi derivanti ad Enel Distribuzione dall’esecuzione delle suddette deliberazioni rivestono carattere squisitamente patrimoniale e comunque, se rapportati al fatturato della società stessa, non sono di entità tale da compromettere

¹ Articolo 4, comma 4.3, dell’Allegato A alla deliberazione 281/05: il gestore di rete elabora la STMD “che deve essere assunta dal soggetto richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell’impianto di rete per la connessione”.

l'equilibrio economico-finanziario della stessa. È evidente, quindi, che nella fattispecie non sussistono ragioni talmente gravi da poter giustificare la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti amministrativi da parte della stessa autorità che li ha adottati

DELIBERA

1. di respingere la richiesta di sospensione degli effetti delle deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel;
2. di accogliere la richiesta di rettifica dei corrispettivi determinati con le deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel e, per l'effetto, di modificare le suddette deliberazioni:
 - a) sostituendo il corrispettivo determinato al punto 1 della deliberazione 311/2013/E/eel con il seguente: ...OMISSIS;
 - b) sostituendo il corrispettivo determinato al punto 1 della deliberazione 312/2013/E/eel con il seguente: ...OMISSIS;
3. per il resto, di confermare, per quanto occorrer possa, le deliberazioni 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel, ivi compreso l'obbligo di provvedere all'erogazione, a favore delle DSG Solarpark Veglie 1 S.a.s., DSG Solarpark Veglie 2 S.a.s. e DSG Solarpark Veglie 3 S.a.s., dei corrispettivi di cui al precedente punto 2, compatibilmente con i tempi necessari per la stipula degli atti di cessione degli impianti di rete per la connessione;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni